

Repertorio n. 1.132

Raccolta n. 362

Verbale dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio della "FONDIARIA - SAI S.p.A." tenutasi il 13 aprile 2012, in terza convocazione.

Repubblica Italiana

Il ventitre aprile duemiladodici,

in Torino, nel mio Studio in via Mercantini n. 5, alle ore 17,45 circa.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, è personalmente comparso il signor

Sandro QUAGLIOTTI, nato a Firenze il 13 dicembre 1939, domiciliato a Firenze, via Benedetto Varchi n. 14,

nella sua qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio della

"FONDIARIA - SAI S.p.A.", con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, col capitale sociale di euro 494.731.136, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00818570012 nonché all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00006 e

capogruppo del Gruppo Assicurativo FONDIARIA - SAI iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030.

Detto signor comparente, della cui identità personale sono certo, mi chiede di dare atto dello svolgimento dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio della predetta Società, dallo stesso presieduta, riunitesi in Torino, corso Galileo Galilei n. 12, in data 13 aprile 2012 a seguito di avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, sul sito internet della Società e sul quotidiano Il Sole 24 Ore per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Esame della proposta di delibera di aumento di capitale sociale ed eventuale approvazione.
- 2) Valutazione della natura del danno cagionato dagli amministratori alla categoria e decisioni conseguenti in merito alla loro responsabilità.
- 3) Esame e approvazione rendiconto del rappresentante comune.
- 4) Costituzione del Fondo di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 58/98.

Aderendo alla richiesta di esso comparente do  
atto che il resoconto dello svolgimento della  
predetta assemblea è quello di seguito riportato.

\* \* \* \*

Alle ore 11 circa della predetta data del 13 a-  
prile 2012 il signor Sandro QUAGLIOTTI porge il  
benvenuto agli intervenuti e precisa che in que-  
sto momento sono presenti n. 13 intervenuti por-  
tatori in proprio o per delega di complessive n.  
14.264.188 azioni di risparmio, pari all'11,172%  
delle azioni della categoria.

Dopo aver dato atto che l'assemblea è regolar-  
mente costituita in terza convocazione, esso  
rappresentante comune fa presente che, in assen-  
za del presidente del consiglio di amministra-  
zione e dei vice presidenti del consiglio stes-  
so, si rende necessario, ai sensi dell'articolo  
11 dello statuto sociale, procedere alla nomina  
del presidente dell'odierna assemblea.

Quindi chiede se vi sono candidature.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'a-  
zionista Marianna D'ATRI,  
propone di nominare presidente dell'assemblea lo  
stesso rappresentante comune degli azionisti di  
risparmio.

Non essendoci altre candidature, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio mette in votazione la proposta di eleggere presidente dell'assemblea sé medesimo chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano e precisando che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il rappresentante comune degli azionisti di risparmio accerta l'esito della stessa.

La proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 14.108.159

voti contrari                      nessuno

voti astenuti n.                      156.029.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "F").

Esso rappresentante comune assume pertanto la presidenza dell'assemblea, invita me notaio a redigere il verbale e comunica:

- che l'odierna assemblea, a seguito di richiesta ex articolo 146 D.Lgs. 58/1998 fatta da un

azionista possessore di più dell'1% delle azioni di risparmio, è stata regolarmente convocata, a norma di legge e di statuto, come dianzi detto;

- che copia dell'avviso di convocazione è stata inoltrata alla Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 125 bis del Testo Unico della Finanza;

- che l'assemblea non ha potuto validamente costituirsi né in prima né in seconda convocazione, previste rispettivamente l'11 e il 12 aprile scorso, non essendosi raggiunto il quorum necessario.

Il presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno di convocazione, comunica altresì:

- che non sono giunte richieste di integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'articolo 126 bis del Testo Unico della Finanza;

- che il capitale della Società è di euro 494.731.136 ed è diviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie e in n. 127.683.666 azioni di risparmio, tutte da attuali euro 1.

Quindi precisa che non sono state rilasciate deleghe a favore di Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A., rappresentante all'uo-

po designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Fa poi presente che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni e con l'indicazione del socio delegante, in caso di delega, verrà allegato al verbale dell'assemblea stessa (allegato "F").

Dà atto di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Precisa poi che sono presenti l'amministratore delegato Emanuele ERBETTA ed il sindaco effettivo Marco SPADACINI mentre hanno a lui giustificato verbalmente l'assenza per motivi di impegni personali il presidente del collegio sindacale Benito Giovanni MARINO ed il sindaco effettivo Antonino D'AMBROSIO.

Quindi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in qualità di presidente dell'assemblea dagli articoli 11 e 12 dello statuto sociale, informa che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni,

chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

Precisa poi che la richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento oggetto della richiesta medesima e che coloro che avranno chiesto la parola avranno facoltà di sintetica replica.

Comunica inoltre che, in considerazione dell'andamento dei lavori, si riserva di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle repliche ovvero di togliere la parola - previo richiamo - nel caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discussione nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'ambito dei poteri attribuitigli dallo statuto, al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'assemblea.

Informa che i soggetti che partecipano, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della

Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono:

- PREMAFIN FINANZIARIA - HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A., direttamente e indirettamente, per complessive n. 131.265.211 azioni ordinarie, pari al 35,763% del capitale sociale ordinario, di cui n. 15.198.204 azioni ordinarie, pari al 4,141%, indirettamente tramite Finadin S.p.A;
- FONDIARIA - SAI S.p.A. n. 14.382.557 azioni ordinarie detenute direttamente e indirettamente, pari al 3,918% del capitale sociale ordinario, di cui n. 9.982.557 azioni ordinarie, pari al 2,720%, indirettamente tramite Milano Assicurazioni S.p.A e n. 1.200.000 azioni ordinarie, pari allo 0,327%, indirettamente tramite SAI Holding Italia S.p.A;
- UNICREDIT S.p.A. direttamente e indirettamente per complessive n. 25.644.317 azioni ordinarie, pari al 6,986% del capitale sociale ordinario, di cui n. 924 azioni ordinarie, pari allo 0,00025% in pegno e n. 1.418.259 azioni pari allo 0,386%, indirettamente tramite UNICREDIT BANK A.G.;
- MENEGUZZO Roberto n. 18.360.000 azioni ordinarie, pari al 5,002% del capitale sociale ordina-



rio, indirettamente tramite PALLADIO FINANZIARIA S.p.A.;

- AREPO PR S.p.A. n. 11.050.000 azioni ordinarie, pari al 3,011% del capitale sociale ordinario.

Precisa altresì che FONDIARIA - SAI S.p.A. non è soggetta ad altrui direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

Quindi comunica quanto segue:

*"PREMAFIN FINANZIARIA - HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.p.A. e UNICREDIT S.p.A. hanno sottoscritto, in data 22 marzo 2011, un accordo di investimento nell'ambito della più ampia operazione di ricapitalizzazione del Gruppo FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011. Obiettivo dell'accordo era quello di consentire a PREMAFIN di procedere all'operazione di rafforzamento patrimoniale di FONDIARIA - SAI realizzata nel 2011 e a UNICREDIT di acquisire una stabile partecipazione di minoranza qualificata.*

*PREMAFIN e UNICREDIT hanno stipulato un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, idoneo a garantire il mantenimento dell'influenza dominante*

di PREMAFIN e il conferimento a UNICREDIT di diritti e prerogative tipici del socio finanziario di minoranza, in materia di disposizioni relative alla corporate governance, alle competenze dell'organo amministrativo e alla circolazione della azioni di FONDIARIA - SAI.

Inoltre, PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. e SATOR S.p.A. hanno comunicato al mercato di avere sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza, avente ad oggetto azioni di FONDIARIA - SAI "finalizzato ad una valutazione congiunta delle modalità più appropriate di valorizzazione di reciproci investimenti in FONDIARIA - SAI, nell'ottica di contribuire al rilancio dell'Emittente e sostenere il piano di rafforzamento patrimoniale di FONDIARIA - SAI".

Secondo quanto comunicato al mercato, il Patto prevede taluni obblighi di consultazione tra gli aderenti ma non è riconducibile ad un sindacato di voto, né a un sindacato di blocco.

Successivamente è stata data notizia delle modifiche intervenute nei soggetti aderenti al Patto a seguito dell'acquisto, da parte di AREPO PR S.p.A., della partecipazione pari al 3,01% del

*capitale sociale di FONDIARIA - SAI già detenuta da SATOR S.p.A.. In particolare AREPO PR ha comunicato di aderire al Patto, divenendone parte e sostituendo a tutti gli effetti SATOR".*

Quindi il presidente comunica che sono presenti in sala per il disbrigo delle occorrenze alcuni consulenti, dirigenti e dipendenti della Società nonché collaboratori e che sono altresì presenti alcuni giornalisti.

Informa inoltre che è altresì presente l'avvocato Giuseppina SATTA, che assiste esso presidente, e che in sala funziona un impianto di registrazione e amplificazione al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea.

Il presidente, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, prega i presenti di non assentarsi, nel limite del possibile, e ricorda che, ai fini dell'aggiornamento dei voti dei presenti, è necessario che chi si allontana prima di una votazione restituisca le schede di partecipazione all'uscita della sala.

Passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno precisando che verrà presa nota delle generalità di ciascun interpellante, dell'ordine degli interventi e, per sunto, delle

materie oggetto degli interventi stessi, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento.

Il presidente propone poi di omettere la lettura della relazione dallo stesso redatta (allegato "A") e della relazione predisposta dall'azionista che ha richiesto la convocazione dell'odierna assemblea (allegato "B"), entrambe distribuite ai presenti, e di dare eventualmente lettura della lettera che esso rappresentante comune ha inviato alla Società (allegato "C") e della relativa risposta (allegato "D")

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

fa presente che tutti i predetti documenti sono presenti sul sito della Società e che pertanto si possa ometterne la lettura guadagnando in tal modo del tempo.

Il presidente, con il consenso degli intervenuti, omette pertanto la lettura dei documenti in oggetto.

Quindi comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127 ter del Testo Unico della Finanza ed apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

espone quanto segue:

*"Buongiorno Presidente,*

*Sig.ri Amministratori,*

*e Azionisti*

*Sono il dott. Andrea Tempofosco e intervengo sia personalmente che come legale rappresentante della MILLENNIUM SIM, essendo titolare di n. 2.280.000 azioni di risparmio, con diritto di voto pari all'1,7857% del capitale sociale, nonché in rappresentanza di alcuni azionisti i quali mi hanno conferito idonea delega, per n. 788.695 azioni di risparmio con diritto di voto, pari allo 0,6177% del capitale sociale, avendo, tra l'altro, promosso la convocazione dell'odierna assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del D.L. 58/98 ("TUF").*

*In via preliminare chiedo che il mio intervento, di cui consegno copia al Presidente, sia trascritto integralmente, e non semplicemente allegato, nel verbale d'assemblea che vorrete inviarmi una volta pubblicato.*

*1) Esame della proposta di delibera di aumento di capitale sociale ed eventuale approvazione.*

Con riferimento al primo punto all'O.d.G. mi permetto di svolgere alcune considerazioni in ordine sia (i) alla modifica del diritto al 5,20% del dividendo, superiore a quello delle azioni ordinarie che (ii) all'aumento del capitale sociale mediante offerta di nuove azioni di categoria diversa rispetto a quelle esistenti.

Quanto al "dividendo", ricordo come le azioni di risparmio ne avessero diritto in misura pari al 6,50% da calcolarsi sul valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione e, in ogni caso, superiore al 5,20% rispetto a quello previsto per le azioni ordinarie calcolato sul valore del nominale pari a 1 euro.

Come noto, l'assemblea straordinaria del 19 marzo 2012 ha eliminato, il valore nominale delle azioni e modificato l'importo del dividendo delle risparmio. Il precedente privilegio del 6,50% sul nominale è stato, infatti, modificato in un importo fisso pari ad euro 0,065 per azione.

In questo specifico caso non si è creato, comunque, alcun danno agli azionisti di risparmio mantenendo, dal punto di vista pratico, i diritti pregressi. Sempre la medesima assemblea ha poi modificato il diritto relativo alla maggio-

razione, di dividendo rispetto alle ordinarie, fissato in precedenza al 5,20% e calcolato sul valore nominale.

Anche in questo caso si è passati ad una quantificazione fissa pari ad euro 0,052.

Tale delibera determina però, a differenza di quanto detto prima, un danno rilevante per gli azionisti di risparmio nel caso di un futuro aumento di capitale con emissione di nuove azioni ad un valore inferiore ad 1 euro (importo corrispondente al precedente valore nominale).

Il seguente esempio evidenzia in modo chiaro il danno potenziale per gli azionisti di risparmio.

Per semplicità supponiamo che il capitale sia costituito da una sola azione (nulla cambia se si considerano multipli diversi). L'aumento di capitale potrebbe essere attuato nei seguenti modi:

a) una nuova azione ogni vecchia posseduta ad un euro (la nuova raccolta sarebbe pari ad 1 euro ogni vecchia azione);

b) 10 nuove azioni ogni vecchia posseduta a 0,10 euro (ricordo che questa forma di aumento di capitale è possibile in quanto è stato abolito il valore nominale delle azioni consentendo di con-

sequenza l'emissione di nuove azioni anche a valori inferiori). Anche in questo caso la nuova raccolta corrisponderebbe ad 1 euro per ogni vecchia azione.

Come già evidenziato le due operazioni sul capitale darebbero i medesimi risultati sul fronte della raccolta complessiva.

Diversa risulterebbe, invece, la situazione nel caso di successiva distribuzione di dividendi pregiudicando i diritti, nel caso "b", degli azionisti di risparmio. In particolare considerando la distribuzione di un dividendo complessivo agli azionisti ordinari pari a 0,10 euro si avrebbe la seguente situazione:

- nel caso sub "a" ciascuna azione avrebbe diritto ad euro 0,05 per azione (monte dividendi 0,10 diviso 2 corrispondente al numero di azioni complessive in circolazione). Gli azionisti di risparmio in base alla maggiorazione del 5,20% rispetto alle ordinarie calcolato in base al valore nominale o, in questo caso, anche in relazione a quanto stabilito dalla recente assemblea straordinaria di maggiorazione di 0,052 rispetto alle ordinarie, avrebbero diritto ad un dividendo minimo di euro 0,102 (dividendo ordinarie



0,05 più maggiorazione di 0,052);

- nel caso sub "b" ciascuna azione avrebbe diritto a circa euro 0,0091 per azione (monte dividendi per le ordinarie 0,10 diviso 11 corrispondente al numero di azioni). In questo caso, gli azionisti, di risparmio vedrebbero completamente annullati i diritti precedenti in quanto la diluizione del capitale, con relativo fortissimo aumento del numero delle azioni, eliminerebbe la possibilità di avere un dividendo di importo uguale al caso precedente. Infatti sommando il dividendo assegnato alle ordinarie pari ad euro 0,0091 e la maggiorazione rispetto alle ordinarie pari allo 0,052 si ottiene un importo inferiore al minimo stabilito per le risparmio pari ad euro 0,065.

Il caso, in specie evidenzia pertanto come la delibera di modifica stabilita dall'assemblea straordinaria della società possa, pregiudicare in modo rilevante i diritti degli azionisti di risparmio.

Si chiede pertanto al Rappresentante Comune di voler assumere una posizione al riguardo e del caso voglia richiedere approfondimenti riferire successivamente in una successiva assemblea che

potrà essere convocata anche per quanto si dirà oltre.

Se infatti ricorresse tale fattispecie, come stabilito dal D.lg. 24.2.1998, n. 58 all'art 146 lettera b, la delibera che pregiudica i diritti della categoria, per avere efficacia, deve essere approvata dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria.

Quanto all'aumento di capitale si rileva come anche in questo caso si determinino rilevanti penalizzazioni agli azionisti di risparmio.

In tale contesto, invero, l'azionista ordinario avrà la possibilità di sottoscrivere nuove azioni della stessa specie, con le medesime caratteristiche e diritti ad un prezzo, che molto presumibilmente, sarà particolarmente vantaggioso ed a sconto rispetto, alla quotazione delle azioni ordinarie.

L'azionista di risparmio, invece, avrà diritto (contrariamente a quanto, accade agli azionisti ordinari) ad azioni di una categoria diversa (mettendolo in posizione di inferiorità rispetto all'azionista ordinario) e, peggio ancora (in

considerazione dei diritti incorporati alle stesse) a condizioni peggiorative di sottoscrizione rispetto alle attuali azioni di risparmio. Infatti il valore di un'azione di risparmio è determinato, principalmente, dai diritti incorporati. Nel caso di specie, si dà il diritto di ricevere, laddove si determini la distribuzione di un dividendo, un importo minimo pari ad euro 0,065 per azione (equivalente al precedente 6,50% sul nominale) ed in ogni caso superiore rispetto alle azioni ordinarie di euro 0,052 (in precedenza 5,20% calcolato sul valore nominale) oltre che ad un privilegio in sede di liquidazione della società col diritto di priorità nel rimborso del capitale rispetto agli altri azionisti.

Per tali ragioni le attuali azioni di risparmio hanno caratteristiche che le fanno assomigliare più a delle obbligazioni perpetue rispetto a delle azioni ordinarie.

Questo è ancora più evidente da apposite norme del codice civile (vedi art. 2416 e 2417) utilizzate per ambedue le categorie di strumenti finanziari (vedi anche art. 146 e 147 del D.lg. 24-02-1998).

*In relazione a ciò, per esemplificare il tutto, le attuali azioni di risparmio della Fondiaria Sai sono come obbligazioni perpetue emesse ad un valore di 100 (corrispondente ad 1 euro del vecchio valore nominale, diventato ora valore di riferimento, su cui si calcolano tutti i privilegi) che, in relazione ad una quotazione dell'azione di risparmio pari a circa euro 0,50, assumono un valore di 50.*

*Le nuove azioni di risparmio, in base alla delibera assembleare, sarebbero emesse ad un prezzo che a sua volta rappresenterebbe la nuova base per il calcolo dei privilegi (equivalente a 100 di una obbligazione perpetua).*

*Risulta, quindi, evidente come gli attuali azionisti di risparmio siano chiamati a sottoscrivere nuove azioni ad un prezzo assolutamente non conveniente rispetto alle caratteristiche ed al valore dei titoli in proprio possesso che sono attualmente in circolazione.*

*Riepilogando si può affermare, in base ai precedenti elementi, che gli azionisti di risparmio saranno chiamati a partecipare all'aumento di capitale in una forma assolutamente penalizzante e non conveniente contrariamente a quelle che,*

*molto presumibilmente, saranno le condizioni di offerta riservate agli azionisti ordinari che beneficeranno di un forte sconto rispetto ai valori di mercato.*

*Si chiede pertanto al Rappresentante Comune di voler assumere una posizione al riguardo e del caso voglia richiedere approfondimenti riferire successivamente in una successiva assemblea che potrà essere convocata anche per quanto si dirà oltre."*

Propone, in base a quanto detto, di non procedere alla votazione sull'argomento al punto 1), ma di richiedere al rappresentante comune una precisa posizione in merito.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI, ricorda come gli azionisti di risparmio sono qui raccolti quasi ad un'"Epifania" della categoria, osservando che non si era mai vista un'assemblea così numerosa; quindi ringrazia singolarmente tutti i soci anche indirettamente presenti; rileva che, contrariamente all'assemblea ordinaria dove è presente una maggioranza precostituita da un socio di controllo, nell'assemblea di risparmio, visto l'interesse e la peculiarità,

la volontà assembleare si forma attraverso la dialettica ed il contrasto di opinioni;

auspica un confronto anche con il rappresentante comune;

è del parere che, per una migliore dialettica, sarebbero dovuti intervenire in questa assemblea anche la Società e i soci ordinari, anche se privi del diritto di voto in questa sede;

ringrazia il dottor Emanuele ERBETTA, al quale chiede la disponibilità a fornire qualche delucidazione, ammettendo che ciò dovrebbe avvenire in assemblea ordinaria e non di risparmio;

afferma che eventuali quesiti emergenti in questa sede, ma riguardanti l'assemblea ordinaria, dovrebbero ricevere risposta;

ragiona sul fatto che è un aspetto squisitamente giuridico valutare quali siano i temi che riguardano l'assemblea di risparmio;

ritiene che il verbale dell'odierna assemblea sia da portare all'attenzione dei soci ordinari e soprattutto del consiglio di amministrazione, per le opportune riflessioni;

è del parere che il dottor TEMPOFOSCO abbia correttamente proposto, agli altri soci di risparmio presenti, di non votare esplicitamente una

"bocciatura";

fa notare che è giuridicamente indifferente che la delibera dell'assemblea straordinaria non sia affatto approvata o sia deliberato espressamente di non approvarla;

lamenta la violazione dei diritti degli azionisti di risparmio sottolineando che anche se il valore delle azioni aumentasse per qualsiasi motivo e l'azionista di risparmio ci guadagnasse ciò non potrebbe giustificare la violazione dei suoi diritti: ritiene che questa sia l'opinione degli azionisti di risparmio;

riconosce che essi, sicuramente, apprezzano e valutano le considerazioni espresse da altri ma perseguendo in tale direzione si giungerebbe all'azione di tutela: se non si trova un accordo sui risarcimenti si entra in contenzioso;

riconosce che si è in presenza di materie in cui non esiste la certezza assoluta e che quindi si possa legittimamente cambiare opinione;

esorta i presenti a cogliere l'occasione per riflettere e, dopo aver riflettuto, a prendere le decisioni più opportune;

teme che ci sia un'avversione alla dialettica, una riluttanza ad individuare una via d'uscita;

è del parere che sarebbe necessario un bilanciamento degli interessi tra azionisti di risparmio, azionisti ordinari e altri stakeholder;

fa presente che quanto da lui affermato verrà riportato nel verbale, restando impresso in un documento che rimane e che verrà poi letto;

è del parere che in questa assemblea ci sia un ruolo non giuridico esercitato da MEDIOBANCA; ritiene che quanto esposto dagli azionisti sia anche rivolto a MEDIOBANCA, intenzionata ad intervenire in questa vicenda;

spiega che esiste la possibilità che gli azionisti ordinari o gli altri stakeholder assumano degli atteggiamenti di chiusura, incaricando i propri consulenti: questa non è la strada da intraprendere;

esorta tutti ad apprezzare il gesto magari minimo ma di forte determinazione nell'azione del dottor TEMPOFOSCO;

porta all'attenzione del collegio sindacale, in persona del dottor SPADACINI, l'esistenza di una delibera assunta dall'assemblea straordinaria, che comunque non verrà approvata dalla presente assemblea;

ricorda l'esistenza di una tesi per cui l'odier-



na assemblea non sarebbe stata necessaria e di un'altra, da lui sostenuta, per cui la delibera di conversione sarebbe lesiva dei diritti degli azionisti di risparmio;

chiede se il verbale della scorsa assemblea è stato depositato o iscritto nel registro delle imprese.

Il presidente

precisa che il verbale non è stato ancora iscritto perché non è ancora intervenuta l'approvazione dell'ISVAP.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

ritiene che anche l'ISVAP potrebbe riflettere sulle questioni da lui poste, anche se non rientranti nei suoi compiti istituzionali;

considera che più questioni verranno sollevate, più lavoro avranno gli studi legali domandandosi quanto si spenda o si andrà a spendere in azioni legali;

invita ognuno a rinunciare a qualche sua pretesa al fine di poter trovare un accordo generale;

esorta ad evitare il coinvolgimento di avvocati, utili invece nel fornire pareri, nell'interpretazione dei contratti, nell'analisi delle que-

stioni;

è dell'idea che il tema fondamentale, al di là dei tecnicismi, sia l'individuazione del mandato, fonte di una forte responsabilità, al rappresentante comune;

riconosce che questa assemblea non possa comunque deliberare mandati specifici vincolanti per il rappresentante comune, ricordando che lo stesso è responsabile delle sue azioni e omissioni: l'assemblea odierna potrebbe al massimo esprimere al rappresentante comune indicazioni o suggerimenti;

precisa, in merito alle responsabilità del rappresentante comune, che non intendeva riferirsi agli investimenti immobiliari o della famiglia LIGRESTI ma alla responsabilità intrinseca nel suo agire, nel suo "fare o non fare" in concreto;

pensa che non sia comunque opportuno andare specificamente ad indagare l'agire personale del rappresentante comune o di altri;

ribadisce la necessità di una riflessione forte immediatamente a valle dell'assemblea;

fa presente che il fondo ex articolo 146 TUF qui in esame, se approvato, non dovrà essere obbli-

gatoriamente impiegato;

ritiene sarebbe meglio un'azione unitaria della categoria che un proliferare di azioni dei singoli, o addirittura una "class action": esorta ad unire gli sforzi e non a costringere gli azionisti di risparmio ad agire ognuno singolarmente per proprio conto;

rileva la presenza in sala di molti fondi inglesi; dichiara di avere un figlio avvocato a Londra ed invita ad evitare situazioni che lo possano porre in situazioni di conflitto di interessi;

vorrebbe che fosse messo in votazione proprio quanto letto dal dottor TEMPOFOSCO, magari scorporando le sue argomentazioni;

invita i soci ad approvare e anticipa il suo voto favorevole.

Il signor Massimo TESEI, per delega dell'azionista Miranda BRESSAN,

dichiara di voler fare una breve considerazione in merito all'esempio esposto dall'azionista TEMPOFOSCO e al pregiudizio che potrebbe derivare dalla delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea straordinaria;

è dell'opinione che l'esempio illustrato sia

stato molto articolato e sia difficile da comprendere;

crede che l'esempio dell'azionista TEMPOFOSCO non tenga conto o comunque non faccia esplicito riferimento al fatto che le categorie saranno due: quella delle azioni già esistenti, i cui diritti rimangono formalmente e assolutamente invariati, salvo un adeguamento numerico derivante dal passaggio dal valore nominale a un parametro numerico fisso, e quella delle azioni aventi una nuova disciplina, simile alla vecchia, i cui diritti saranno legati a un parametro connesso alla parità contabile della categoria;

ritiene che la delibera dell'assemblea straordinaria vada analizzata per ciò che prevede e che, per ragioni di tipo metodologico, non si possa valutare ora l'eventuale pregiudizio derivante da future delibere di aumento di capitale, le quali, se pregiudizievoli, dovranno essere valutate in concreto ed eventualmente sottoposte a questa assemblea;

ribadisce che a seguito della delibera adottata dall'assemblea straordinaria esisteranno due tipologie di azioni di cui una avente i medesimi diritti delle azioni attualmente in circolazione

e che quindi, per definizione, ogni futura variazione del capitale non potrà impattare sui diritti spettanti agli azionisti di risparmio; invita l'azionista TEMPOFOSCO a chiarire quale sia esattamente la proposta di delibera che intende sottoporre a questa assemblea.

Il presidente

risponde che:

l'argomento esposto dall'azionista TEMPOFOSCO interessa questioni di fatto: l'azionista ha diffusamente esposto dei calcoli; invece l'intervento successivo contesta l'esistenza di un pregiudizio di fatto;

potendo essere i pregiudizi di diritto o di fatto, attuali o potenziali, è necessaria una indagine approfondita sia nel merito che giuridica e legale;

gli azionisti di risparmio nelle assemblee precedenti, pur avendo avuto all'ordine del giorno anche la costituzione del fondo a tutela dei loro diritti, non ne hanno mai deliberato l'istituzione;

ha chiesto alla Società già a dicembre, quando ancora non erano note le modalità dell'aumento di capitale e le modifiche statutarie, di farsi

carico delle spese di una consulenza legale, dallo stesso ritenuta indispensabile, e la Società ha risposto positivamente;

il rappresentante comune, stante la complessità della questione, dovrà richiedere una consulenza finanziaria e legale per verificare quanto esposto dall'azionista TEMPOFOSCO che risulta, per esempio, in contrasto con l'ultimo intervento - a dimostrazione del fatto che sul medesimo punto ci possono essere interpretazioni difformi - e del resto anche lo stesso professor D'ATRI ritiene che debbano essere ben esaminate tutte le valutazioni e le considerazioni, perché non è un dato meramente matematico quello di cui si sta discutendo;

tale approfondimento deve avvenire in tempi rapidi perché la delibera dell'assemblea straordinaria non è ancora iscritta, ma lo sarà a breve con tutti gli effetti che ne deriveranno.

Il presidente fa poi presente che la proposta di delibera in una assemblea convocata da un azionista dovrebbe essere presentata dallo stesso, fermo restando che gli altri azionisti hanno comunque la possibilità di presentare un'altra proposta sul primo punto all'ordine del giorno;

domanda quindi all'azionista che ha richiesto la convocazione dell'assemblea quale sia la proposta che viene presentata e se intende modificare o confermare il testo letto in precedenza.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

dichiara che, più che votare una delibera, vorrebbe fare una mozione invitando il rappresentante comune ad assumere una posizione al riguardo per arrivare ad una pronta valutazione dei danni che, ribadisce, esistono: potrà essere fatta con l'ausilio di legali professionisti, anche grazie all'approvazione del fondo di cui all'ultimo punto all'ordine del giorno;

è dell'opinione che l'intervento di chi lo ha preceduto non abbia evidenziato ed inquadrato del tutto l'argomento;

chiede tempi brevi di decisione in quanto è dell'avviso che la Società non sia nella condizione di poter aspettare operazioni straordinarie sul capitale;

fa presente che gli azionisti di risparmio, già fortemente penalizzati nel passato, non vogliono essere ulteriormente danneggiati;

è dell'avviso gli azionisti di risparmio, così come i piccoli azionisti ordinari, siano stati

scottati dall'ultimo aumento di capitale della Società;

evidenzia che tale aumento, sottoscritto da un numero rilevante di azionisti, tra i quali egli stesso, sia stato avviato sulla base di un piano industriale e sulla base di numeri che nei mesi successivi si sono rivelati non corretti;

conclude ribadendo la sua mozione: gli azionisti non possono perdere ulteriori soldi ed essere ulteriormente penalizzati.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea,

precisa, interpretando l'intervento dell'azionista TEMPOFOSCO, che la mozione di cui si chiede la votazione è quella di soprassedere sul primo punto all'ordine del giorno e di proseguire con la trattazione del secondo punto, ritenendo che non sia neppure chiaro su cosa si dovrebbe deliberare;

chiede di non porre in votazione il punto così come formulato nell'avviso di convocazione e preannuncia il proprio voto favorevole a questa mozione.

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO



dice di esser venuto qui, questa mattina, perché molto curioso, trovando la convocazione di un'assemblea da parte di un azionista di minoranza già di per sé un fatto abbastanza insolito; dichiara di aver visionato i documenti sul sito internet e di aver notato che qualcuno si esprimeva in prima persona mentre qualcun altro lo appoggiava, pubblicando testi; afferma che è stato distribuito un testo firmato da un soggetto diverso da quello che poi ha parlato; riconosce che la relazione è molto complicata in particolare nei suoi contenuti numerici; fa notare che le decisioni di questa assemblea dipenderanno essenzialmente dai voti espressi dall'avvocato CARDARELLI, che rappresenta circa 8 milioni di azioni; ritiene clamoroso che un azionista proponga un ordine del giorno e poi inviti in assemblea a non votare sullo stesso; esprime le sue perplessità su questo atteggiamento, critica questo modo di comportarsi e domanda cosa si sia venuti a fare in assemblea se poi si delibera di non votare; chiede cosa si pensi di ottenere votando contro la delibera di aumento di capitale essendo con-

vinto che così non si risolve nulla;

è curioso di sapere come si risolverà la questione e dichiara al presidente di non invidiarne la posizione.

#### Il presidente

procede quindi con le repliche.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

precisa di voler approfondire in tema di azioni di risparmio, non perché ritenga di essere più bravo ma perché negli anni ha forse studiato maggiormente l'argomento senza volersi mettere a confronto con gli avvocati presenti che ritiene più competenti;

è dell'idea che la categoria delle azioni di risparmio non sia una categoria "gestoria" e che quindi non ci sia una maggioranza tale da poter convocare l'assemblea e poi non approvare il bilancio;

riconosce che la legge non prevede, al momento, che vi possano essere delle assemblee "ordinarie" per la categoria delle azioni di risparmio, bensì prevede solo quelle formali, alla presenza di un notaio;

è dell'avviso che l'assemblea degli azionisti di

risparmio è il luogo in cui gli stessi possono legittimamente discutere senza che il loro accordo costituisca un patto parasociale da dichiarare: un'occasione di incontro fra gli stessi nella quale essi possono dialetticamente confrontarsi;

sottolinea il concetto esposto dall'avvocato TESEI e cioè che le azioni di nuova emissione saranno quanto più simili possibili a quelle già emesse;

informa che la legge dà il diritto all'assemblea di risparmio di approvare o meno una delibera quando essa è potenzialmente lesiva dei diritti degli azionisti;

evidenzia che gli azionisti di risparmio, in un interesse generale, potrebbero anche trovare conveniente approvare una delibera;

è dell'idea che una buona comunicazione tra l'amministratore delegato e il rappresentante comune potrebbe portare ad attuare operazioni equilibrate che otterrebbero il consenso degli azionisti di risparmio;

lamenta la mancanza di tale comunicazione evidenziando che l'operazione doveva essere sottoposta all'approvazione degli azionisti di ri-



n'opinione e pensa che a ciò sia necessario trovare rapidamente una soluzione;

sospetta che la proposta, saggiamente e responsabilmente, non venga messa in votazione per non formalizzare il fatto che l'assemblea degli azionisti di risparmio non ha approvato la delibera, cosa che sarebbe controproducente per la Società comunicare al mercato: a poco serve possedere "buone" azioni di risparmio di una "cattiva" società;

pensa che neanche il fatto di non votare rappresenti comunque una buona notizia da comunicare;

ribadisce la sua mozione a non procedere alla votazione della delibera chiedendo quindi al presidente di mettere ai voti la richiesta di soprassedere al primo punto dell'ordine del giorno;

è convinto che l'assemblea voterà positivamente la proposta di soprassedere ma risulterà comunque che, nonostante vi sia la presenza del 13-14% degli azionisti di risparmio, la delibera dell'assemblea straordinaria non è stata approvata;

è dell'opinione che sia invece necessario trovare una soluzione per ottenere il consenso di al-

meno il 20% degli azionisti di risparmio;  
rammenta che l'azionista TEMPOFOSCO si è attivato per richiedere l'odierna assemblea ed esorta tutti gli azionisti ad essergli comunque grati per aver svolto il ruolo "delle minoranze all'interno della minoranza".

#### Il presidente

ricorda che quando richiese, verso la fine di novembre/inizio dicembre, la consulenza legale che doveva vertere sulle modalità di gestione dell'assemblea gli sembrò inopportuno avvalersi degli uffici di consulenza della Società; non chiese a quest'ultima l'assegnazione di un consulente legale ma solamente di farsi carico delle spese sostenute per il professionista da lui stesso scelto: tranquillizza quindi il professor D'ATRI a proposito del concetto di indipendenza da lui richiamato;

precisa anche di non aver comunicato preventivamente alla Società il nome del professionista e che dapprima si accertò del fatto che la Società sostenesse la spesa in questione, dopodichè provvide a scegliere il consulente legale nella persona del professor Umberto MORERA, il quale, non potendo essere presente oggi di per-

sona, ha inviato una propria collaboratrice.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

precisa che la sua proposta, consistente nella mozione di sospendere la votazione, deriva dal fatto che nel proprio intervento ha offerto elementi nuovi ed importanti che necessitano di una attenta e precisa valutazione;

fa presente che la votazione, eventualmente, sarà soltanto rimandata e ribadisce che quanto da lui affermato necessita di approfondimento;

pensa che in questo modo l'assemblea sia stata l'occasione per riunire gli azionisti di risparmio e permettere agli stessi di definire una linea di azione comune ma si aspetta dal rappresentante comune una posizione più decisa dichiarandosi deluso dall'attività dallo stesso svolta;

è dell'opinione che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio avrebbe quantomeno dovuto intervenire nell'assemblea degli azionisti ordinari per manifestare il disappunto della categoria da lui rappresentata: l'ha trovato invece totalmente assente;

rivendica il fatto di aver convocato l'assemblea e che se non ci fosse stato lui ad assumere l'iniziativa, l'assemblea non si sarebbe tenuta;

vorrebbe un ruolo più attivo e più di tutela per gli azionisti di risparmio da parte del rappresentante comune, come peraltro prevedono il codice civile e la normativa in materia.

Il presidente

fa presente il fatto di aver posto dei quesiti specifici alla Società e che quest'ultima ha risposto per iscritto;

ricorda che sia le domande che le risposte sono state pubblicate sul sito internet e inserite nella documentazione dell'assemblea straordinaria;

chiede se rappresenti la volontà dell'assemblea degli azionisti di risparmio il fatto di mettere in votazione una delibera attraverso la quale si decide di non votare il primo punto all'ordine del giorno;

si sofferma poi sulla distinzione tra mozione d'ordine e delibera precisando che la mozione d'ordine è la raccomandazione al rappresentante comune di approfondire in tempi ristretti gli aspetti di fatto e di diritto che dovrebbero poi essere riferiti in una successiva assemblea degli azionisti di risparmio per le relative decisioni;



chiede se fosse questa l'accezione con cui l'azionista usava il termine "mozione";

afferma che i tempi sono stretti ma che comunque è ancora possibile approfondire gli aspetti di fatto e legali prima di assumere una definitiva delibera;

chiede all'azionista TEMPOFOSCO se rappresenti la sua volontà il fatto di mettere in votazione la proposta di soprassedere, non votare e quindi rinunciare al primo punto.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

crede che il verbo "rinunciare" non sia adatto e propone che la delibera sia di "soprassedere" alla votazione sul punto;

invita il presidente a prendere atto della mozione da lui presentata nella seconda parte del suo intervento;

Il presidente

garantisce all'azionista TEMPOFOSCO che ne prenderà atto.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta dell'azionista Andrea TEMPOFOSCO di soprassedere in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano precisando che i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'esito della stessa.

La proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 14.113.250

voti contrari 750

voti astenuti n. 150.188.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "F").

Quindi il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed apre la discussione sullo stesso.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

richiama le argomentazioni e denunce, sollevate ai sensi dell'articolo 2408 secondo comma del codice civile, a cui il collegio sindacale ha

dato seguito con la relativa relazione pubblicata anche sul sito della Società;

chiede che la relazione del collegio sindacale sia allegata al verbale dell'odierna assemblea (allegato "E");

ricorda, rimandando al contenuto della predetta relazione, che è stato richiesto all'organo di controllo di verificare la correttezza e/o l'opportunità di alcuni atti considerati "censurabili" e non rispondenti ad un preciso e chiaro interesse di FONDIARIA - SAI;

precisa che dette censure hanno riguardato in particolare l'acquisto di ATAHOTELS, le operazioni immobiliari realizzate con parti correlate, le competenze per consulenze riconosciute all'ingegner LIGRESTI e/o a società e/o persone ad esso riconducibili e gli emolumenti corrisposti agli amministratori; tutte circostanze ed episodi che, avendo avuto certamente un impatto rilevante sul valore delle azioni rappresentate in assemblea, dovranno essere oggetto di attenta valutazione ed analisi in modo che siano appurate le eventuali responsabilità imputabili al consiglio di amministrazione ovvero al collegio sindacale della Società;

propone, in ragione di quanto esposto, di conferire formale mandato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio affinché lo stesso, anche con l'ausilio di legali e professionisti indipendenti - che non abbiamo cioè avuto nei tre anni precedenti rapporti professionali diretti o indiretti con la Società e con le altre società facenti parte del Gruppo - compia ogni e più opportuno atto o adempimento ritenuto funzionale alla verifica e/o alla valutazione e all'accertamento di eventuali profili di responsabilità in capo agli amministratori e più in generale nei confronti di coloro che, con il loro comportamento commissivo e/o omissivo, abbiano compiuto o concorso a compiere operazioni societarie lesive degli interessi anche della categoria degli azionisti di risparmio senza un'apparente ragione che le giustificasse; nell'ambito del mandato conferito il rappresentante comune dovrà rendicontare sull'esito delle proprie attività onde permettere tutte le valutazioni sulle iniziative da intraprendere sia da parte dello stesso rappresentante comune sia da parte dei singoli soci, convocando all'uopo idonea assemblea speciale;

propone che l'assemblea speciale deliberi di conferire mandato vincolante al rappresentante comune affinché questi, anche a mezzo di utilizzo delle risorse del fondo all'uopo costituito ex articolo 146 TUF e con l'ausilio di legali e/o professionisti indipendenti da individuarsi comunque tra avvocati o professionisti che in particolare non abbiano avuto nei tre anni precedenti rapporti professionali diretti o indiretti con la Società o con altre società del Gruppo o loro advisor finanziari o con i vertici aziendali o con gli azionisti di riferimento direttamente o indirettamente, proceda a valutare, verificare o far verificare le condotte poste in essere dagli amministratori della Società e/o da coloro che con il loro comportamento commissivo e/o omissivo dovessero risultare aver posto in essere operazioni o atti censurabili come riportati nella relazione ex articolo 2408 secondo comma codice civile, ivi inclusi quelli che dovessero essere successivamente accertati o censurati da parte dello stesso organo di controllo e/o da parte di altre autorità inquirenti e/o di vigilanza; per l'effetto evidenzi le relative responsabilità in capo a detti soggetti a vario

titolo coinvolti in relazione alle condotte contestate laddove queste risultino lesive anche degli interessi dei titolari di azioni di risparmio; in esito a ciò riferisca ad una successiva assemblea che dovrà essere all'uopo convocata senza indugio; nella sua relazione dovranno essere precisate quali possono essere le azioni esperibili dallo stesso nell'interesse dei titolari delle azioni di risparmio e quali quelle esperibili da questi ultimi singolarmente;

vorrebbe, quale rappresentante di un certo numero di azioni, che ci fosse un suo gradimento sulla nomina dei vari professionisti incaricati per questi compiti e suggerisce fin da ora di dare mandato anche all'avvocato TREVISAN, ferma restando la necessità di ottenere preventivi dei costi, da commisurarsi all'effettiva attività svolta;

mette a disposizione, gratuitamente, qualora il rappresentante comune abbia necessità, la sua esperienza nel settore finanziario per eventualmente trovare elementi utili in questa situazione.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

evidenza che questa assemblea ritiene che ci siano dei danni cagionati alla categoria degli azionisti di risparmio;

fa presente che non è definito quali possano essere, alla data odierna, i possibili rimedi a tali danni, ma pensa che tanto l'assemblea quanto gli azionisti abbiano idonei strumenti per poter agire;

riconosce che il tema sarà complesso soprattutto nell'eventualità in cui si vogliano intraprendere azioni legali di rivalsa;

ritiene corretto che l'azionista TEMPOFOSCO parli di "legali e professionisti" anziché solo di "legali", poiché pensa che quest'ultimo termine sarebbe da considerarsi adatto solo nell'ipotesi in cui il rappresentante comune dovesse avvalersi solo di legali, penalisti o esperti forensi;

è del parere che il compito del rappresentante comune dovrebbe essere quello di individuare eventuali danni verso la categoria e definirli puntualmente perché non tutto ciò che ha avuto rilevanza giornalistica - o è avvertito come antipatico o poco bello - può configurarsi come un danno risarcibile economicamente;

ritiene che il nocciolo del discorso sia dato in

parte dal modo in cui la Società viene rappresentata in Borsa, luogo in cui tuttavia si tengono in considerazione svariati elementi, ed in parte dalla perizia realizzata - per altre finalità - dall'azionista di controllo PREMAFIN, in base alla quale le azioni della Società varrebbero 3,2 euro; pensa che il valore attribuito alle azioni, in quella sede, per alcuni possa considerarsi positivo mentre per altri molto esiguo, anche alla luce dei valori precedentemente attribuiti; comunque se il mercato non apprezza l'operato dell'amministratore delegato ERBETTA, non si può che prenderne atto;

fa notare che il valore di Borsa delle azioni non è legato al valore espresso all'interno della perizia: c'è un valore matematico di partenza che tuttavia richiede un'analisi;

ritiene che, superata questa fase, il futuro sarà anche peggiore;

è dell'opinione che sia dovere dell'amministratore delegato o del rappresentante comune indicare agli azionisti cosa rappresenti un danno ma che spetti a costoro farlo valere, non avendo il rappresentante alcun potere in tal senso;

crede che il rappresentante comune non avrebbe



difficoltà ad individuare uno studio legale in grado di sostenere che egli non è obbligato a fare niente in merito e lo invita a stare tranquillo poiché addirittura gli autori di omicidi e i rei confessi vengono difesi in tribunale;

pensa che sia sbagliato adire uno studio legale se non solamente al fine di ottenerne un parere;

ritiene che gli azionisti di risparmio desiderino dare al rappresentante comune la forza per poter studiare a fondo il problema in questione;

chiede di visionare la perizia redatta dal professor DALLOCCHIO pur sapendo di non poterla ottenere in questa sede in quanto nelle mani di PREMAFIN;

invita l'amministratore delegato a chiedere a PREMAFIN di mettere a disposizione di tutti gli azionisti questa perizia in modo da poter discutere degli aspetti positivi e negativi connessi alla valutazione ivi contenuta;

ritiene che il valore risultante dalla perizia sia superiore a quello reale, tant'è che la stessa PREMAFIN ha provveduto a svalutare la propria partecipazione; tuttavia, qualora dovessero riscontrarsi in questa perizia macroscopici errori di sottovalutazione del valore delle a-

zioni, si dovrebbe ammettere che non vi è stato alcun danno per gli azionisti;

è dell'idea che non si possa parlare di danno solo perché un certo comportamento è da considerarsi moralmente scorretto e pensa che se un certo modo di agire, sebbene moralmente reprobabile, abbia contribuito ad aumentare il valore delle azioni allora non debba rilevare in questa sede;

ritiene sia rilevante, invece, se la diminuzione di valore delle azioni debba essere imputata alla scarsa capacità di investire degli azionisti oppure a comportamenti di terzi soggetti pensando che se fosse vera questa seconda ipotesi, costoro dovrebbero essere tenuti a risarcire il danno;

chiede di poter avere accesso alla perizia e di conoscere i valori in essa contenuti anche se lo scopo per cui era stata commissionata non era questo: un gesto di lealtà e di trasparenza;

evidenzia che nella perizia alle azioni ordinarie è stato attribuito il valore di 3,2 euro ed avrebbe piacere di conoscere i dettagli e sapere se anche le azioni di risparmio sono state valutate e se il loro valore sia superiore o infe-

riore a quello delle azioni ordinarie;

ritiene che le valutazioni incluse nella perizia siano importanti, soprattutto in vista delle operazioni societarie future: le cifre ivi menzionate verranno correlate a quelle dell'aumento di capitale; spera che in futuro non si contesti il contenuto di questa perizia, sebbene redatta da un unico professionista, per quanto stimato;

pensa che il problema sia di carattere puramente matematico: infatti se un individuo investe una certa somma ed in seguito verifica che l'importo investito si è ridotto della metà è indiscutibile il fatto che abbia subito un pregiudizio; bisognerà verificarne le cause ed adire consulenti legali per capire quale normativa è stata trasgredita, ma il fatto che il danno si sia verificato è oggettivo; si potrà poi sostenere che il pregiudizio economico è dipeso da un fattore piuttosto che da un altro, ma è ovvio che se la somma investita si dimezza, un danno c'è stato senza dubbio;

è dell'opinione che non sia giusto sollevare obiezioni su questioni che il rappresentante comune non ha ancora approfondito.

Il sindaco Marco SPADACINI

si rivolge all'azionista TEMPOFOSCO, che ha esposto poco prima alcune considerazioni vertenti sul tema della responsabilità, dei danni e della quantificazione degli stessi, chiedendogli se egli ritenga che il potenziale danno, di cui parla, consista nella diminuzione di valore delle azioni e attribuisca la causa di tale riduzione alla relazione del collegio sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

risponde di no; ritiene che le cause siano diverse e che questa sia solo una di esse; precisa, ad evitare fraintendimenti, che nel suo intervento si riferiva "anche" alla relazione e non esclusivamente ad essa.

Il sindaco Marco SPADACINI

ringrazia per la precisazione.

Il presidente

chiede se anche in questo caso, come sul punto precedente, si voglia soprassedere alla votazione ed esprimere una mera raccomandazione al rappresentante comune; in caso contrario è necessario chiarire dove la proposta di delibera termina e dove prosegue in raccomandazione; in particolare se si intende attribuire al rappresentan-

te comune un mandato vincolante avente ad oggetto tutto ciò che è stato detto e comprendente tra l'altro l'incarico all'avvocato TREVISAN, oppure se si ritenga quest'ultimo aspetto non vincolante.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

ritiene quest'ultimo aspetto non vincolante: la questione riguardante l'incarico all'avvocato TREVISAN deve essere valutata;

chiede nuovamente che nella proposta di delibera si inserisca la previsione del suo gradimento rispetto ai professionisti da incaricare.

Essendo le ore 12,45 circa, il presidente sospende per alcuni minuti i lavori assembleari.

Essendo le ore 13 circa, il presidente riprende i lavori; in questo momento sono presenti n. 14 intervenuti portatori in proprio o per delega di complessive n. 14.269.188 azioni di risparmio, pari all'11,175% delle azioni della categoria.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

vorrebbe che fosse messa in votazione la proposta da lui stesso formulata e chiede di non ripeterne la lettura.

Il presidente

fa presente che invece è opportuno procedere alla lettura.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

chiarisce che l'azionista TEMPOFOSCO, quando durante il suo intervento diceva "con il mio gradimento", intendeva dire "con il gradimento del dottor TEMPOFOSCO";

propone invece di deliberare che il gradimento che deve ottenere il professionista indicato dal rappresentante comune sia quello di una persona indicata dall'assemblea e non quello di TEMPOFOSCO;

richiede che la formulazione della delibera risulti essere "su proposta del professor D'ATRI a seguito dell'intervento di TEMPOFOSCO";

propone quindi di mettere ai voti il testo deliberativo citato, chiedendo al presidente di rileggerlo;

Il presidente

osserva che il testo citato contiene un mandato vincolante per il rappresentante comune, avente ad oggetto precise operazioni, attività e consulenze;

nota che la proposizione "con il gradimento del

dottor TEMPOFOSCO" è posta al termine del testo, chiedendo se il gradimento è su tutto quanto precede la locuzione ovvero se limitato a qualche attività;

precisa che non vuole prendere posizione sul punto, ma solo chiedere un chiarimento.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

chiarisce che il gradimento si riferisce alla scelta dei professionisti;

propone di aggiungere, prima del periodo "con il gradimento del dottor TEMPOFOSCO", la seguente proposizione: "i consulenti saranno individuati dal rappresentante comune previo gradimento del dottor TEMPOFOSCO all'uopo individuato dall'ordinaria assemblea".

Il presidente

esprime delle riserve in merito e precisa che procederà a rileggere il testo definitivo appena prima della votazione.

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

è dell'avviso che l'evolversi dell'assemblea renda sempre più chiaro il quadro generale;

preannuncia il proprio voto contrario sul secondo punto all'ordine del giorno e vuole giustifi-

care questa sua scelta;

considera curioso che i proponenti di una delibera pretendano di far fare al rappresentante comune ciò che essi vogliono;

espone che un conto è obbligare qualcuno a fare qualcosa perché altrimenti non si è soddisfatti - e ciò sarebbe tollerabile - un altro conto è precisare a questa persona che quello che deve fare, lo deve fare lui - perché la responsabilità è sua - ma comunque deve ottenere il gradimento di qualcun altro, che gli suggerisce addirittura di quali professionisti avvalersi;

evidenzia che l'azionista TEMPOFOSCO ha suggerito caldamente la nomina, quale consulente, dello studio legale TREVISAN; fa notare che TREVISAN, che rappresenta circa 8 milioni di azioni, è chi controlla l'assemblea e si domanda quindi se il motivo per cui si convocano le assemblee sia per procurarsi lavoro.

Il signor Massimo TESEI, per delega dell'azionista Miranda BRESSAN,

concorda con quanto esposto dall'azionista BRAGHERO nella prima parte del suo intervento e anticipa il proprio voto contrario nel merito;

esprime forti dubbi, quanto all'oggetto della



delibera proposta, sul fatto che l'assemblea possa conferire mandati vincolanti al rappresentante comune rispetto alla sua attività che deve comunque compiere nell'interesse di tutti gli azionisti, così come previsto dalla legge e dallo statuto;

evidenzia che il mandato al rappresentante comune non è conferito dall'assemblea a maggioranza ma è ex lege: né l'assemblea né i singoli azionisti possono essere delegati ad esprimere gradimento rispetto alle scelte del rappresentante comune;

è dell'avviso che quanto discusso possa al più configurarsi come raccomandazione dell'assemblea, equiparabile alla mozione esaminata al primo punto all'ordine del giorno.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

dichiara di apprezzare e riconoscere come sensate e corrette le cose dette dall'avvocato TESEI;

fa presente che sussistano sia il diritto di impugnare le delibere che di contrastarle ed esistono certamente rimedi ad un'eventuale votazione da parte dei soci di maggioranza: ritiene che quindi non si stiano commettendo irregolarità;

è dell'opinione che i tempi siano ristretti e che quindi questa sia la soluzione migliore per un'azione da compiersi in un lasso di tempo breve;

è convinto che se si vuole che il rappresentante comune agisca in fretta e riesca a raggiungere dei risultati, non vi sia il tempo per convocare una nuova assemblea, revocare, per ipotesi, il rappresentante comune, cosa che peraltro non è neanche all'ordine del giorno, e nominarne uno nuovo;

pensa che la situazione sia grave e che in circostanze di questo tipo sia necessario dare messaggi limpidi e lineari;

è del parere che l'azionista TEMPOFOSCO si sia assunto una responsabilità ulteriore, non regolata da norme precise;

ritiene valida l'idea di una maggior cooperazione tra gli azionisti di risparmio e pensa che ciò potrebbe realizzarsi attraverso un meccanismo di organizzazione parallelo di tipo meno costoso, come ad esempio un sito internet;

si impegna in prima persona al fine di incrementare un confronto tra gli azionisti che non comporti loro di spostarsi per le riunioni e gli

incontri con gli avvocati; immagina che i costi di ciascuna assemblea non rendano possibile riunirsi troppo di frequente; è dell'opinione che sarebbe migliore una forma di consultazione tale da garantire al rappresentante comune un maggior conforto rispetto alle scelte da assumere; crede che tutto ciò oggi non sia possibile;

fa presente che gli azionisti ritengono di conferire al rappresentante comune un mandato forte; crede che non si possa, ad oggi, essere totalmente fiduciosi verso il rappresentante comune;

suggerisce a coloro che non condividono questo tipo di scelte di riflettere sul fatto che esse, sebbene non rappresentino l'ottimo in senso assoluto, lo siano in senso relativo in questo momento;

ritiene che le obiezioni sollevate sia dall'azionista BRAGHERO che dall'avvocato TESEI siano rispettabilissime, ma invita gli azionisti al voto;

ricorda al dottor QUAGLIOTTI che egli, come rappresentante comune, potrebbe impugnare la delibera assunta dall'assemblea laddove dovesse ritenersela così grave e lesiva, pensando che tale strumento gli permetterebbe eventualmente di tu-

telarsi; se mai è doveroso porgere un ringraziamento al dottor TEMPOFOSCO che si è detto disponibile ad esprimere il suo gradimento pur sapendo di rischiare che il presidente lo chiami poi in giudizio;

invita nuovamente i soci a votare il testo così come è stato predisposto e a lavorare sulla fase esecutiva più che sulla formalizzazione dello stesso.

Il signor Massimo TESEI, per delega dell'azionista Miranda BRESSAN,

pensa che l'intervento del professor D'ATRI confermi i fortissimi dubbi sulla liceità di una delibera di questo tipo;

è dell'opinione che qualunque sarà la delibera assunta da questa assemblea, essa non potrà che essere intesa come una raccomandazione.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

dichiara di voler fare una breve precisazione sulle ragioni connesse alla scelta dell'avvocato TREVISAN spiegando che ciò non rientra nell'ambito della proposta di delibera ma è la sua opinione.

Il presidente

fa presente che questo aspetto non è infatti in-

cluso nella delibera.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

spiega che le ragioni per cui ha indicato l'avvocato TREVISAN consistono in primo luogo nel fatto che egli rappresenta un gran numero di azionisti di risparmio, tra i quali vi sono soprattutto fondi esteri, peraltro non legati in alcun modo al Gruppo FONDIARIA - SAI, ed in secondo luogo perchè ritiene che la sua professionalità sia un esempio da prendere in considerazione: in ogni caso si dovranno fare ulteriori valutazioni e si dovrà visionare il suo preventivo; ribadisce che non è che si convochino assemblee per conferire incarichi.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea,

precisa, in risposta all'azionista che lo ha preceduto, di essere da diversi anni un collaboratore dello studio TREVISAN e di aver appreso solo in questa sede della segnalazione dell'avvocato TREVISAN quale possibile consulente, peraltro non esplicitata nel testo di delibera;

immagina che tale segnalazione, come già spiegato dal dottor TEMPOFOSCO, sia motivata dalla

rappresentatività che l'avvocato TREVISAN garantisce in tutte le assemblee come rappresentante di fondi esteri;

chiarisce che non c'è stata nessuna condivisione precedente sull'eventuale conferimento di incarichi di nessun tipo: tale segnalazione è quindi da intendersi come una iniziativa autonoma del dottor TEMPOFOSCO, certamente non condivisa con il suo studio.

Il presidente

prende atto della precisazione che precede ma vorrebbe capire il senso dell'intervento in quanto nella proposta di delibera non è indicato il nome dell'avvocato TREVISAN.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea,

chiarisce che ha ritenuto comunque corretto specificare che la segnalazione dell'avvocato TREVISAN deve intendersi come una iniziativa autonoma del dottor TEMPOFOSCO.

Il presidente

ribadisce che l'oggetto della discussione concerne la legittimità del mandato vincolante sia sulle azioni da intraprendere sia sul gradimento

dei professionisti;

ricorda che non è presente nella proposta di delibera né il nome dello studio TREVISAN, né quello dell'avvocato, in quanto questo è stato aggiunto dall'azionista TEMPOFOSCO solo nell'illustrazione.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI, ritiene che l'indicazione dell'avvocato TREVISAN, nella illustrazione del signor TEMPOFOSCO, debba intendersi a titolo meramente esemplificativo.

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea, afferma che il suo intervento era volto semplicemente a sottolineare il fatto che lo studio TREVISAN non partecipa all'assemblea per ottenere incarichi, in quanto certo non ne ha bisogno. Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione, precisando ancora che l'indicazione dell'avvocato TREVISAN non è compresa nella proposta di delibera formulata, da ultimo, dal signor Gianfranco D'ATRI per delega dell'azionista Marianna D'ATRI;

rilegge quindi la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

*"L'assemblea speciale delibera di conferire mandato vincolante al rappresentante comune affinché questi, anche a mezzo di utilizzo delle risorse del fondo ex articolo 146 Testo Unico della Finanza all'uopo costituito e con l'ausilio di legali e professionisti indipendenti da individuarsi comunque fra avvocati e professionisti e rispettivi studi che in particolare non abbiano avuto, nei tre anni precedenti, rapporti professionali diretti e/o indiretti con la nostra Società e/o con altre società del Gruppo e/o loro advisor finanziari e/o con i vertici aziendali e/o con gli azionisti di riferimento diretti o indiretti, proceda a valutare e verificare e/o a far verificare le condotte poste in essere dagli amministratori della Società e/o da coloro che, con il loro comportamento commissivo e/o omissivo, dovessero risultare aver posto in essere operazioni e/o atti censurabili, come riportati nella relazione ex articolo 2408 secondo comma codice civile, ivi inclusi quelli che dovessero essere successivamente accertati e/o censurati da parte dello stesso organo di con-*



trollo e/o da parte di altre Autorità inquirenti e/o di vigilanza e, per l'effetto, evidenzi le relative responsabilità in capo a detti soggetti a vario titolo coinvolti in relazione alle condotte contestate laddove queste risultino lesive anche degli interessi dei titolari di azioni di risparmio. In esito a ciò riferisca ad una successiva assemblea che dovrà essere all'uopo convocata senza indugio. Nella sua relazione dovranno essere precisate quali possano essere le azioni esperibili dallo stesso rappresentante comune nell'interesse dei titolari delle azioni di risparmio e quali quelle eventuali esperibili da questi ultimi singolarmente. I consulenti saranno individuati dal rappresentante comune previo il gradimento del dottor TEMPOFOSCO all'uopo individuato dall'odierna assemblea".

Quindi mette in votazione la predetta proposta di delibera chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano; i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'e-

sito della stessa.

La proposta di delibera è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 13.826.474

voti contrari                    242.527

voti astenuti n.                200.187.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "F").

Quindi il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dichiarando che intende fare una precisazione preliminare prima di aprire il dibattito.

Al riguardo fa presente che nell'articolo 146 del Testo Unico della Finanza, alla lettera c) è precisato che l'assemblea speciale delibera "sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo".

Precisa che nel momento in cui l'azionista TEMPOFOSCO ha chiesto, con l'ultima richiesta che è diventata quella definitiva, la convocazione dell'assemblea vi era, al terzo punto all'ordine

del giorno, l'esame del rendiconto.

Fa poi presente che la normativa prevede, anche se su questo poi si può discutere, che l'azionista di minoranza che chiede la convocazione di un'assemblea debba anche presentare la relazione sui punti all'ordine del giorno, cioè le proposte di delibera, che lo stesso ha inteso proporre.

Tale relazione, prosegue il presidente, è giunta qualche giorno dopo il momento in cui egli ha redatto la propria relazione sui punti all'ordine del giorno: infatti la propria relazione è datata 9 marzo 2012 mentre quella dell'azionista TEMPOFOSCO è datata 11 marzo 2012. Nel momento in cui ha provveduto alla convocazione dell'assemblea, ha ritenuto che contestualmente andasse messa a disposizione la documentazione relativa alla stessa, per un'interpretazione della norma che gli pare pacifica. Quindi fa presente di aver preparato la propria relazione, sulla quale in alcuni punti c'è dissenso da parte di azionisti ma questo sta nel gioco del contraddittorio, delle opinioni, prima di conoscere la relazione dell'azionista richiedente.

Precisa inoltre che sull'argomento in esame egli

si è riferito al punto c) del primo comma dell'articolo 146 TUF limitandosi a dire che non c'era alcun rendiconto da rendere perchè non c'era alcun fondo deliberato dall'assemblea; da questo punto di vista evidenzia, precisando che si tratta di una battuta, che l'unico rendiconto che potrebbe fare è che sta anticipando le spese per i vari viaggi che ha dovuto fare nello svolgimento del suo incarico.

Proseguendo, il presidente fa presente che quando è stata presentata la relazione dell'azionista, cioè successivamente alla propria, è emerso che con la parola "rendiconto" si intendeva qualcosa di più o qualcosa di diverso, perchè il "rendiconto del fondo" non era possibile; si intendeva, cioè, un rendiconto dell'attività svolta: conseguentemente in questa sede può dire che cosa è stato fatto in questi due o tre mesi.

Quindi evidenzia che all'inizio del mese di dicembre è giunta la prima richiesta di convocazione dell'assemblea con un ordine del giorno parzialmente diverso da quello definitivo e che successivamente lo stesso azionista ha ritenuto di rinunciare a tale richiesta perchè, effettivamente, gli elementi sui quali oggi è possibile

discutere, sia pure su posizioni o su interpretazioni diverse, non erano noti in quanto si trattava di notizie giornalistiche sia in relazione alle perdite, sia in relazione ai comportamenti degli organi, sia in relazione alle modalità dell'aumento di capitale, sia in relazione alle modifiche statutarie ed a quant'altro.

Fa presente che quando in questo scenario, perlomeno in quello riferito a ciò che ha poi deliberato l'assemblea del 19 marzo 2012, ha cominciato a diradarsi la nebbia, egli ha chiesto un incontro ai rappresentanti della Società.

Rende noto che in tale incontro, avvenuto all'inizio del mese di febbraio, non essendo ancora stata pubblicata l'effettiva proposta di deliberare in relazione all'aumento di capitale, egli ha chiesto chiarimenti, che gli sono stati forniti verbalmente con la premessa che su tale operazione non era ancora tutto definito.

Quindi precisa che l'aumento di capitale o, meglio, le relative modalità sono risultate note nei contenuti a metà del mese di febbraio, quando erano già state avviate le procedure per la convocazione dell'odierna assemblea su richiesta dell'azionista di minoranza.

Al riguardo fa presente che un'assemblea convocata dal rappresentante comune non sarebbe quindi stata altro che una duplicazione e che se si fosse convocata con un ordine del giorno diverso avrebbe potuto significare per il medesimo non adempiere alla richiesta dell'azionista di minoranza che era legittimato a chiedere tale convocazione: la convocazione è pertanto andata avanti in base alle varie proposte dell'azionista TEMPOFOSCO.

Evidenzia poi che quanto sopra è la sola e mera opinione di esso rappresentante comune in quanto l'assemblea ha una sua sovranità.

Quindi precisa, in ordine al punto 3, che l'attività svolta dallo stesso è stata quella di verifica nei limiti di ciò che era possibile fare e che la sua conclusione è che dal punto di vista dei pregiudizi non sembra che questi ci siano; comunque il rappresentante comune, in relazione alla attuazione di ciò che fosse oggi eventualmente deliberato, dovrà valutare le proprie responsabilità personali.

Sul secondo argomento contenuto nel terzo punto dell'ordine del giorno, il presidente ribadisce di essersi limitato nella propria relazione a

sollevare dei dubbi sulla esperibilità dell'azione da parte della categoria precisando di non avere detto di avere elementi per escludere una responsabilità.

Fa poi presente di aver ricoperto la carica di rappresentante comune degli azionisti di risparmio di FONDIARIA prima della incorporazione della stessa da parte di SAI e che, subito dopo l'incorporazione da parte di FONDIARIA di LATINA, gli azionisti di LATINA, sia ordinari che di risparmio, avevano impugnato la delibera di fusione ritenendola lesiva e chiedendone anche la sospensione, che l'Autorità Giudiziaria non concesse: si radicò pertanto la causa di danno, che fu riunita ad altre promosse direttamente da singoli azionisti.

In quella occasione, prosegue il presidente, il Tribunale di Milano e poi la Corte d'Appello di Milano riconobbero la legittimazione del rappresentante comune in relazione all'impugnazione della delibera e anche alla richiesta di determinazione del danno; pur avendo fatto esperire una consulenza tecnica che determinò il danno nel concambio per ciascuna azione ordinaria e di risparmio, liquidarono però il danno soltanto a

quegli azionisti che avevano promosso anche l'azione individuale e le cui cause erano state riunite a quella del rappresentante comune, sostenendo che non poteva essere liquidato un danno alla categoria, trattandosi di una categoria indistinta.

Fa poi presente che tuttavia in materia di poteri della categoria speciale vi sono contrasti in dottrina e in giurisprudenza.

Quindi evidenzia che ha esposto quanto sopra per chiarire il dubbio che ha rappresentato nella sua relazione, illustrandone i ragionamenti.

Precisa inoltre che quando egli ha scritto la propria relazione non conosceva ancora quella del collegio sindacale e ribadisce di aver semplicemente detto di avere qualche dubbio sulla esperibilità dell'azione da parte della categoria.

Quindi apre la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

dichiara di volersi occupare il meno possibile di aspetti giuridici, anche se sono poi quelli



che hanno necessitato la convocazione dell'odierna assemblea; si domanda se sia proprio necessario adire le vie legali, fino ad approdare in Corte di Cassazione; è del parere che anche in caso di vittoria giudiziale potrebbe non ottenersi niente: è un limite del nostro sistema giuridico;

evidenzia che la categoria degli azionisti di risparmio non affida poteri gestori al proprio rappresentante; quindi ragiona sul termine "rendiconto", sottolineando che è diverso da "bilancio dell'attività": un rendiconto esiste sempre, anche quando non è stato fatto nulla;

è dell'idea che fosse compito del rappresentante comune attivarsi per valutare immediatamente le eventuali difficoltà, a prescindere dall'esistenza di un fondo, e quindi convocare sin da subito l'assemblea per deliberare il fondo o altre iniziative;

fa notare che il rappresentante comune non avrebbe dovuto effettuare anticipazioni o, al limite, avrebbero potuto essere incluse nel suo compenso;

ricorda che, nel caso in cui il rappresentante comune scelga uno studio legale il cui compenso

risulti poi spropositato, ne risponderà non perché ha scelto uno studio gradito a TEMPOFOSCO ma perché l'ha pagato troppo;

ritiene anche sbagliato non procedere in quanto manca il fondo: si deve deliberare la costituzione di un fondo consistente;

ribadisce il significato da attribuire alla parola "rendiconto": non solo un conto economico, ma anche un'illustrazione dell'attività svolta;

ritiene che sia inequivocabile la legittimità di questo punto posto all'ordine del giorno;

chiarisce che nella proposta del dottor TEMPOFOSCO si è dovuto utilizzare l'espressione "rendiconto" poiché non si sarebbe potuto proporre una delibera come: "ci spieghi tutto quello che ha fatto e che non ha fatto".

Il signor Angelo CARDARELLI, per delega degli azionisti indicati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea,

chiede, anche per il terzo punto all'ordine del giorno, che non venga assunta alcuna delibera, per come è formulato l'avviso di convocazione, preannunciando il proprio voto favorevole.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

è d'accordo su quanto espresso dall'avvocato

CARDARELLI;

si dichiara molto preoccupato per le sorti della Società e degli azionisti di risparmio;

riconosce la posizione critica del rappresentante comune in un contesto estremamente difficile, visti anche i possibili risvolti;

è dell'avviso che, se eventualmente il rappresentante comune ritenesse opportuno non proseguire con il suo mandato, dovrebbe comunicarlo quanto prima al fine di non lasciare la categoria degli azionisti di risparmio priva di un rappresentante comune;

precisa di non aver il diritto di suggerire nulla al rappresentante comune ma lo invita, nel caso decidesse di non mantenere il suo incarico, a rinunciare con effetti immediati, nel più breve tempo possibile, e a convocare immediatamente e senza indugio un'assemblea per la nomina del nuovo rappresentante comune.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta di non procedere alla votazione sul terzo punto all'ordine del giorno chiedendo rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano; i contrari e

gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'esito della stessa.

La proposta è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 14.119.001

voti contrari                      nessuno

voti astenuti n.                      150.187.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "F").

Quindi il presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno precisando che, a seguito di quanto esposto in precedenza dagli intervenuti, la delibera di costituzione del fondo dovrebbe essere conseguenziale.

Apra poi la discussione sullo stesso.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO

chiede di sapere perché in passato non sia mai stata deliberata la costituzione del fondo.

Il presidente

fa presente che, quando era rappresentante comu-

ne degli azionisti di risparmio di FONDIARIA prima della fusione, ha sempre messo all'ordine del giorno dell'assemblea speciale, che veniva dallo stesso convocato, la costituzione del fondo;

precisa che, dopo la fusione, invece, l'assemblea speciale è sempre stata convocata, salvo questo caso, dal consiglio di amministrazione, che, nell'occasione del rinnovo del rappresentante comune, ha sempre provveduto analogamente;

riferisce che la mancata approvazione del fondo ha sempre avuto una motivazione sintetica del genere "non si ravvisa allo stato la necessità di costituire il fondo";

chiede se su questo punto all'ordine del giorno ci sia una proposta concreta o se sia necessario procedere con il dibattito.

L'azionista Andrea TEMPOFOSCO

propone di costituire il fondo ex articolo 146 TUF nella misura di euro 500.000 da utilizzare nell'ambito delle facoltà riservate dalla legge e/o dall'assemblea dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

invita ad essere più precisi durante i lavori assembleari;

fa presente che la proposta dell'azionista TEMPOFOSCO, che ha richiesto la convocazione dell'assemblea, è stata modificata rispetto al prospetto informativo della sollecitazione di deleghe che nel quarto punto prevedeva l'istituzione del fondo di cui all'articolo 146 del Testo Unico della Finanza nella misura dell'1% del capitale rappresentato;

fa notare che si tratterebbe di un fondo di circa 1.200.000 euro, mentre l'importo proposto oggi è di 500.000 euro; inoltre la proposta originale faceva riferimento non al "capitale nominale" ma al "capitale rappresentato", con gli eventuali dubbi interpretativi;

considera che si tratta comunque di piccoli importi relativamente a quanto potrebbe essere recuperato;

pensa che sia necessario, proprio come suggerito dall'azionista TEMPOFOSCO, assumere decisioni velocemente;

sostiene che l'importo del fondo non debba necessariamente essere dissipato per un incarico e che teoricamente potrebbe anche non essere spe-

so, se per ipotesi il consiglio di amministrazione della Società adottasse una soluzione soddisfacente: in tal caso il rappresentante comune dovrebbe convocare un'altra assemblea nella quale gli azionisti non potrebbero che dichiararsi soddisfatti.

Il presidente

fa notare al signor D'ATRI che quello da lui delineato è uno scenario alquanto improbabile.

Il signor Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI, contesta l'affermazione del presidente e pensa che ciò che ha appena detto invece sia possibile, anche considerato il fatto che siamo in Italia;

invita tutti alla collaborazione ed in particolare vorrebbe che il dottor ERBETTA informasse il consiglio di amministrazione di quanto accaduto con lo stesso interesse con cui riferirebbe una comunicazione proveniente dal dottor NAGEL.

Il presidente

domanda se l'importo è da intendersi in misura fissa o è riferito all'anno.

L'azionista Gianfranco D'ATRI, per delega dell'azionista Marianna D'ATRI,

precisa che si intende deliberare l'importo in misura fissa.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta dell'azionista TEMPOFOSCO di deliberare la costituzione del fondo in oggetto nell'importo fisso di euro 500.000 (cinquecentomila).

Quindi chiede rispettivamente a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene di alzare la mano; i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, devono consegnare agli incaricati una scheda di partecipazione.

Nel corso delle procedure di spoglio delle schede il presidente preannuncia che chiederà che, in relazione al fondo, la Società dichiari sin da subito di rinunciare preventivamente a rivolversi sugli azionisti di risparmio e assicura che qualora dovesse giungere a non esercitare più serenamente il suo compito farà in modo che comunque la categoria non rimanga senza qualcuno al timone.

Ultimata la votazione il presidente accerta l'esito della stessa.

La proposta è approvata a maggioranza con:



voti favorevoli n. 13.876.474

voti contrari 196.777

voti astenuti n. 195.937.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti all'assemblea (allegato "F").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14 circa.

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio,
- sotto la lettera "B" la relazione predisposta dall'azionista che ha richiesto la convocazione dell'odierna assemblea,
- sotto la lettera "C" la lettera inviata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio alla Società,
- sotto la lettera "D" la risposta inviata dalla Società al rappresentante comune degli azionisti

di risparmio,

- sotto la lettera "E" la relazione del collegio sindacale che riporta, in allegato, la denuncia ex articolo 2408 codice civile fatta da Amber Capital LP,

- sotto la lettera "F" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con il rispettivo numero delle azioni possedute, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al comparente che lo approva e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 18,15 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa ventuno fogli scritti per ottantuno facciate intere e fino a qui della ottantaduesima.

All'originale firmato:

Sandro QUAGLIOTTI

Remo Maria MORONE

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**

Sede in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12  
Capitale sociale di euro 494.731.136,00 interamente versato  
C. F., partita IVA e n. iscrizione R. I. di Torino: 00818570012  
Iscritta alla Sez. I dell'Albo imprese presso l'Isvap al n. 1.00006  
Capogruppo del gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI,  
iscritto nell'albo dei gruppi assicurativi al n. 030  
Sito internet: [www.fondiarria-sai.it](http://www.fondiarria-sai.it)

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PORTATORI  
DI AZIONI DI RISPARMIO**

Prima convocazione 11 aprile 2012, alle ore 16,00, in Firenze  
Seconda convocazione 12 aprile 2012, alle ore 16,00, in Torino  
Terza convocazione 13 aprile 2012, alle ore 11,00, in Torino

**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI  
AZIONISTI DI RISPARMIO**

Signori azionisti di risparmio,

l'assemblea speciale è stata convocata, ai sensi del secondo comma dell'art. 146 del d. lgs. 24.2.1998, n. 58, su richiesta di un azionista, possessore di azioni di risparmio rappresentanti più dell'uno per cento delle azioni della categoria.

Alla data di redazione della presente relazione non è ancora pervenuta la relazione illustrativa degli argomenti dei quali è stato richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno che, come richiesto dall'art. 125 ter del predetto decreto legislativo, deve essere predisposta dal socio richiedente.

Le proposte formulate all'assemblea speciale dall'azionista di risparmio richiedente sono quelle che seguono, su ognuna delle quali sono riportate le osservazioni del rappresentante comune.

(1)

**Esame della proposta di delibera di aumento di capitale sociale ed  
eventuale approvazione**

L'assemblea straordinaria della società - convocata per il 16 marzo

2012, quindi in data precedente quella dell'assemblea speciale - è chiamata a deliberare su una proposta di aumento del capitale sociale che, per come risulta strutturata secondo l'illustrazione fattane nella relazione degli amministratori, non appare lesiva dei diritti degli azionisti di risparmio.

Le proposte di delibera che precedono, nell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della società, quella di aumento del capitale (eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio e modifiche degli articoli 6, 10, 27 e 31 dello statuto sociale) non appaiono, anch'esse, lesive dei diritti degli azionisti di risparmio.

In particolare gli attuali diritti sulla ripartizione degli utili restano inalterati perché, pur trasformati da una percentuale sul nominale in un importo fisso per azione, detto importo è stato determinato applicando all'attuale valore nominale la percentuale oggi prevista.

Altrettanto dicasi circa la prelazione degli azionisti di risparmio nel rimborso del capitale - in caso di liquidazione della società - che oggi è pari al valore nominale (cioè un euro) e dopo la modifica ammonterà sempre ad un euro.

In conclusione le delibere di aumento del capitale sociale della società e di modifica dello statuto, se risulteranno assunte secondo le proposte dell'organo amministrativo, non appaiono pregiudizievoli dei diritti della categoria e quindi, a parere del rappresentante comune, non sono soggette alla approvazione dell'assemblea speciale.

(2)

**Valutazione della natura del danno cagionato dagli  
amministratori alla categoria e decisioni conseguenti in merito  
alla loro responsabilità**

A prescindere dalla sussistenza o meno - nel caso concreto - di un danno cagionato dagli amministratori della società alla categoria

speciale, appare dubbia la possibilità di esperire un'azione di responsabilità negli confronti degli amministratori della società da parte della categoria stessa.

(3)

**Esame e approvazione rendiconto del rappresentante comune**

L'assemblea degli azionisti di risparmio, pur essendo stata posta all'ordine del giorno varie volte la proposta, non ha mai deliberato la costituzione del Fondo di cui all'art. 146 del D. Lgs. 58/98 e, pertanto, il rappresentante comune non ha alcun rendiconto da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'assemblea speciale.

(4)

**Costituzione del Fondo di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 58/98.**


La eventualità di procedere alla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria è rimessa all'assemblea.

Firenze, 9 marzo 2012

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Dott. Sandro Quagliotti





## Allegato "B" al repertorio n. 1.132/362

ASSEMBLEA di RISPARMIO FONDIARIA SAI del 11-12-13 Aprile 2012

Sig.ri Azionisti, l'assemblea e' stata richiesta da un gruppo di investitori, di cui il sig. Andrea Tempofosco si e' reso formale richiedente, detenendo la prevista percentuale di azioni.

Si precisa, peraltro e ad ogni buon fine, che non sussiste alcun patto sindacale volto a vincolare il voto in sede assembleare, fra lo stesso e terzi azionisti.

E' bene segnalare che la richiesta originaria di convocazione e' stata formulata ad inizio dicembre, e successivamente ritirata in quanto nuove informazioni sono pervenute al mercato in data successiva. La domanda originaria prevedeva, oltre alla costituzione del fondo ex art.146, la richiesta di convertibilita' delle azioni di risparmio in ordinarie: tale opportunita', sulla base delle quotazioni di allora e delle comunicazioni allora disponibili, avrebbe consentito agli azionisti di risparmio di intervenire, come categoria, nel processo di ristrutturazione finanziaria e di tutelare il valore delle azioni.

La richiesta di convocazione e' stata in seguito modificata per come per come risulta dall'odg, ed in particolare si e' ritenuto inutile formulare la stessa proposta alla luce delle delibere che, verosimilmente, gli azionisti ordinari andranno ad assumere nei prossimi giorni.

Il convincimento di persistere nella convocazione e' maturato, inoltre, dal rifiuto della Societa' di avviare qualsivoglia discussione in merito alla tutela degli azionisti di risparmio, limitandosi a prendere atto delle richieste e rimettendo al rappresentante comune la gestione delle formalita' assembleari.

Vi formuliamo ora, punto per punto, le nostre osservazioni.

**Punto 1:** Esame della proposta di delibera di aumento di capitale ed eventuale approvazione.

La proposta (alla data dell'assemblea probabilmente, trasformata in deliberazione dell'assemblea straordinaria) prevede per quanto ci interessa in sintesi:

- a) Emissione di una nuova categoria di azioni di risparmio (ai sensi del 146 TUF), con diritti diversi dalle attuali (in particolare valore di riferimento: per le attuali euro 1,00, per le nuove da determinarsi).
- b) Le nuove azioni pur mantenendo un dividendo privilegiato "denominato del 6,5%" presentano caratteristiche diverse. Queste, abbinate alle perdite pregresse stimate in 1,1 miliardi e assorbenti quasi per intero il deliberando aumento, le rendono "oggettivamente" dotate di inferiori diritti patrimoniali. Le nuove azioni peraltro non hanno alcun diritto amministrativo.
- c) Il prezzo di emissione delle nuove azioni e' delegato al CdA: lo stesso potra' determinare anche un sovrapprezzo, ed in tal caso il dividendo privilegiato non si applichera' a tale quota di conferimento.
- d) Alle attuali azioni di risparmio saranno offerte in opzione esclusivamente le nuove azioni di categoria differente.
- e) la delega al CdA di fissare il prezzo consentira' di stabilire un prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e di risparmio tale da diluire il socio di risparmio (attuale), che potra' solo sottoscrivere azioni di nuova categoria. L'effetto della diluizione sara' la vanificazione del differenziale di dividendo previsto dallo statuto(art.27, comma 2) rispetto alle ordinarie.

Sulla base delle considerazioni sinteticamente esposte, si ritiene che la delibera proposta di assegnazione di azioni di risparmio di categoria nuova configuri una potenziale lesione dei diritti degli attuali azionisti che richiede l'approvazione della categoria speciale.

Si propone pertanto di decidere esplicitamente circa l'approvazione della delibera, per come deciso dall'assemblea straordinaria, e votare la non approvazione, invitando in tal modo la Società a modificare la deliberazione in maniera da non ledere i diritti degli azionisti di risparmio.

In caso di mancata approvazione, si dovrà dare mandato al rappresentante comune di avviare ogni più opportuna iniziativa volta alla tutela della categoria, utilizzando a tal fine il fondo di cui al quarto punto all'odg.

**Punto 2.** Valutazione della natura del danno cagionato dagli amministratori alla categoria e decisioni conseguenti in merito alla loro responsabilità.

Il socio ha richiesto inutilmente alla Società di ottenere le informazioni necessarie alle valutazioni su questo punto. Sono attualmente disponibili unicamente le informazioni pubblicate sul sito e le notizie dei quotidiani economici.

Con scelta ritenuta inopportuna, gli amministratori hanno deciso di approvare il bilancio d'esercizio successivamente alla decisione di aumento di capitale, e non hanno ritenuto loro dovere presentare una situazione patrimoniale aggiornata, pur avendo evidenziato la sussistenza di "ulteriori" perdite per 1,1 miliardi di euro.

La natura delle stesse è genericamente ricondotta a nuove valutazioni ed eventi di cui non si sarebbe tenuto conto nelle precedenti informazioni fornite ai soci ed al mercato. In particolare si fa presente che in occasione del precedente aumento di capitale sono stati raccolti dagli stessi circa 500 milioni di euro sulla base di informazioni da loro fornite che risultano evidentemente non corrispondenti alla effettiva situazione della società.

Le notizie di stampa, non smentite, e le indagini Consob hanno fatto emergere numerosi episodi di possibile malagestio da parte degli amministratori e di omissione in vigilando da parte degli organi di controllo, nonché l'esistenza di un rapporto di non sola fornitura di servizi di credito da parte di alcune Banche, in particolare socie o con interessi diversi.

Il danno causato e la natura dello stesso richiedono un approfondimento fattuale e giuridico che non può essere effettuato dal singolo socio, che resta ovviamente legittimato ad agire anche individualmente. In particolare l'esperibilità dell'azione di responsabilità o di risarcimento danni deve essere verificata, anche sulla base delle iniziative che sperabilmente i nuovi amministratori e le autorità di vigilanza vorranno adottare.

Si propone pertanto di dare mandato al rappresentante comune di utilizzare il fondo di cui al punto 4 per esperire le opportune iniziative.

**Punto 3.** Esame e approvazione rendiconto del rappresentante comune.

Il rappresentante comune non ha fornito, benché richiesto, elementi idonei a valutare l'attività dallo stesso svolta. Si ritiene che in mancanza di un Fondo deliberato non siano stati effettuati approfondimenti delle operazioni precedenti ed in corso, né che siano state fornite allo stesso le informazioni tempestive e complete necessarie alla tutela degli interessi comuni. Il rappresentante non ha comunque convocato l'assemblea pur in presenza di situazioni di estrema gravità ed in assenza del Fondo.

Si propone di votare circa l'approvazione del rendiconto, a seguito di un dibattito approfondito sui dati forniti dallo stesso.



**Punto 4. Costituzione del Fondo di cui all'art.146 TUF.**

Il Fondo previsto dal TUF serve a mettere il rappresentante comune in condizione di espletare il proprio compito sia per la valutazione delle operazioni straordinarie, che richiedano una molteplicità di competenze, sia in caso di tutela legale dei diritti dei rappresentati.

Il Fondo deve essere anticipato dalla Società che, in caso di utilizzo, può rivalersi sui dividendi eccedenti il minimo garantito. Dovrà essere cura del rappresentante di chiedere alla Società la rinuncia a tale diritto, anche perché sulla base delle delibere adottate (e contestate) le azioni di risparmio (attuali) non avranno di fatto la quota di dividendo integrativo rispetto a quelle ordinarie, che per effetto della diluizione sarà di misura estremamente inferiore.

Si propone di deliberare l'istituzione del Fondo e di stabilirne la misura dopo dibattito assembleare in maniera idonea a garantire la tutela della categoria nell'ipotesi di cui ai punti 1 e 2.


In considerazione del grave rischio patrimoniale (solo in parte rappresentato dalle quotazioni di borsa inferiore al nominale) si ritiene che lo stesso debba essere ipotizzato nell'ordine del 1% del capitale rappresentato dalle azioni di risparmio.

Si propone inoltre che venga dato mandato al rappresentante comune di avvalersi di consulenti indipendenti rispetto alla società, ai soci di riferimento, alle banche creditrici e a soggetti con interessi nel settore assicurativo.

Milano 11/03/12

prof. Gianfranco d'Atri

per ulteriori informazioni e contatti:  
scrivere a [fondiarista@azionisti.org](mailto:fondiarista@azionisti.org)  
consultare [fondiarista.azionisti.org](http://fondiarista.azionisti.org)



*DOTT. SANDRO QUAGLIOTTI*

*Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze  
Revisore contabile*

Firenze, 14 marzo 2012

Gent.le Sig.ra

**JONELLA LIGRESTI**

Presidente del Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA SAI S.p.a.  
Corso Galileo Galilei 12  
10126 - TORINO

Assemblea straordinaria della società 16 – 19 marzo 2012

Gentile Presidente,

Le scrivo nella mia veste di rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società per chiederLe alcuni chiarimenti relativamente alle proposte di delibera che saranno sottoposte all'assemblea in oggetto.

Come è noto, mentre è certo il diritto del rappresentante comune di partecipare alle assemblee della società, si dibatte se tale diritto si esaurisca in un mera presenza, oppure se possa consistere in una partecipazione attiva al dibattito assembleare: non conosco quale sia, in proposito, l'orientamento della società e, pertanto, formulo, per scritto e prima dell'assemblea in oggetto, la richiesta di detti chiarimenti.

Si tratta, in particolare, di due questioni delle quali una ha sollevato preoccupazione in alcuni azionisti di risparmio che me l'hanno rappresentata e, l'altra, è inserita nella relazione dell'azionista di risparmio che ha richiesto la convocazione dell'assemblea speciale, convocazione che è stata fissata per i giorni 11, 12 e 13 aprile prossimi.

La prima questione

Una delle modifiche statutarie proposte riguarda la eliminazione del valore nominale delle azioni e, in conseguenza, viene anche proposta la riscrittura dei privilegi spettanti alle azioni di risparmio tutti ancorati, nell'attuale versione dello statuto, al valore nominale.

Con il vigente statuto, il monte dividendi di ciascun esercizio:

- deve essere prioritariamente attribuito alle azioni di risparmio fino al 6,5% del loro valore nominale,



**DOTT. SANDRO QUAGLIOTTI**

*Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze  
Revisore contabile*

- la rimanenza deve essere attribuita a tutte le azioni – ordinarie e di risparmio – in modo tale che, comunque, alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiore, rispetto a quello delle azioni ordinarie, pari al 5,2% del valore nominale.

Anche la prelazione nel rimborso del capitale, in caso di liquidazione della società, è stabilita- oggi – in un ammontare pari al valore nominale delle azioni di risparmio.

Le modifiche proposte prevedono che a ciascuna azione di risparmio, dopo la modifica priva di valore nominale, spetti un dividendo prioritario di € 0,065, una maggiorazione del dividendo complessivo, rispetto a quello delle azioni ordinarie, di € 0,052 ed una prelazione nel rimborso del capitale – nel caso di liquidazione della società – di € 1,00.

In conclusione, tenuto conto che il valore nominale attuale è di un euro per azione, finché le azioni di risparmio in circolazione saranno, come numero, quelle attuali, niente risulta cambiato in ordine agli anzidetti privilegi.

E' anche prevista una clausola di coordinamento (quinto comma dell'art. 6 dello statuto) del seguente tenore:

*"Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati nel modo conseguente".*

Alcuni azionisti di risparmio mi hanno espresso il timore, probabilmente causato dal fatto che il fine di non alterare i diritti degli azionisti sembra riferito soltanto alle ipotesi di operazioni sul capitale, che una eventuale variazione del valore di parità contabile oppure del numero delle azioni di risparmio in circolazione possa incidere sul dividendo futuro, rispetto a quello che sarebbe spettato in assenza delle modifiche statutarie proposte.

Si tratta, forse, di timore non giustificato, ma che appare opportuno fugare,

Gli azionisti di risparmio vorrebbero quindi conferma, da parte del Consiglio di Amministrazione da Lei presieduto, che gli attuali privilegi non subiranno variazione a seguito della eliminazione del valore nominale e quindi, a puro titolo di esempio, se le attuali azioni di risparmio fossero in futuro, per raggruppamento, dimezzate nel numero, a ciascuna nuova azione raggruppata – che rappresenterebbe due azioni vecchie - spetterebbe un dividendo prioritario di € 0,13, una maggiorazione, rispetto al dividendo delle ordinarie, di € 0,104 ed un rimborso del capitale, in caso di liquidazione, di € 2,00.

Altrettanto dicasi per la ipotesi che la parità contabile, la cui eventuale variazione non dovrebbe avere effetti, ad esempio, in relazione al monte dividendi prioritario spettante agli azionisti di risparmio, oggi pari al 6,5% di € 127.683.666.

A me pare che la clausola, per molteplici motivi che non sto qui ad elencare, debba essere interpretata nel senso anzidetto, come del resto è confermato – almeno per quanto riguarda i raggruppamenti di azioni - dalla proposta di delibera numero 2 sottoposta all'assemblea in oggetto.

Una conferma scritta del Consiglio di Amministrazione che tale interpretazione è quella da dare in assoluto, quindi anche in relazione ad eventuali operazioni future o variazioni della parità contabile, mi consentirebbe di assicurare gli azionisti di risparmio, al di là di una mia opinione personale.



50132 FIRENZE - VIA BENEDETTO VARCHI, 14

TEL. 055/2476.698 E 055/2476.772 - FAX 055/2008.446  
S.QUAGLIOTTI@STUDIOQT.IT

**DOTT. SANDRO QUAGLIOTTI**

*Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze  
Revisore contabile*

La seconda questione


La seconda questione, come detto, attiene ad un argomento posto nell'ordine del giorno formulato dall'azionista di risparmio che ha richiesto la convocazione della assemblea speciale (*"Esame della proposta di delibera di aumento di capitale ed eventuale approvazione"*).


La relazione illustrativa, inviata dall'azionista richiedente la convocazione, conclude, sul punto, ritenendo lesiva dei diritti degli azionisti di risparmio e, come tale, da richiedere l'approvazione della categoria speciale, la proposta di aumento del capitale sociale che prevede l'offerta in opzione agli attuali azionisti di risparmio esclusivamente delle nuove azioni di risparmio, di differente categoria.

Anche su questo punto un chiarimento (approfondimento) è opportuno al fine di poter fornire all'assemblea di categoria un quadro completo.

In attesa di una risposta Le invio distinti saluti

Dott. Sandro Quagliotti







Gentile dott. Sandro Quagliotti  
Via Benedetto Varchi, 14  
50132 – Firenze  
Fax. 055/2008446

*Raccomandata A/R anticipata via fax*

Milano, 16 marzo 2012

**Oggetto: Assemblea straordinaria del 16-19 marzo 2012 - Riscontro lettera del 14 marzo 2012**

Gentile dottore,

facciamo riferimento alla Sua lettera del 14 marzo 2012 con la quale, in qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Fondiaria SAI, ha formulato alcune richieste di chiarimento in relazione all'assemblea in oggetto.

In primo luogo, quanto al diritto del rappresentante comune degli azionisti di risparmio di partecipare attivamente al dibattito nel corso delle assemblee degli azionisti della Società, si osserva che in linea di principio l'esercizio di tale facoltà viene consentito dalla società.

Ciò posto, con riferimento alla prima questione da Lei evidenziata relativa alla proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni ed alla conseguente riscrittura dei privilegi spettanti alle azioni di risparmio, attualmente ancorati al valore nominale delle azioni, si precisa quanto segue.

La proposta di modifica statutaria che formerà oggetto di delibera nel corso dell'assemblea straordinaria di Fondiaria SAI del 16 e 19 marzo p.v., prevede che, successivamente all'eliminazione del valore nominale, a ciascuna azione di risparmio attualmente in circolazione spetti un dividendo prioritario di Euro 0,065, una maggiorazione del dividendo complessivo, rispetto alle azioni ordinarie, di Euro 0,052 ed un privilegio in sede di liquidazione della società pari ad Euro 1 per azione.

Tale modifica non altera gli attuali diritti dei titolari di azioni di risparmio, costituendo semplicemente un adeguamento dell'entità dei privilegi derivante dall'eliminazione del valore nominale delle azioni, privilegi che verrebbero appunto identificati – immutato il contenuto sostanziale – con un valore fisso e non più con una percentuale sul valore nominale delle azioni.





Con riferimento all'interpretazione della clausola di adeguamento che si propone di inserire al quinto comma dell'art. 6 dello statuto sociale, si conferma che la finalità di tale previsione è quella di garantire che i diritti spettanti agli attuali titolari di azioni di risparmio non subiscano variazioni in presenza di operazioni di raggruppamento o frazionamento azionario, ovvero altre operazioni sul capitale, adeguando se necessario i riferimenti numerici fissi cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio.

La clausola in questione non vuole pertanto in alcun modo alterare, né per il presente né per il futuro, i diritti delle azioni di risparmio in circolazione, non potendo essere interpretata nel senso di autorizzare deroghe, implicite o esplicite, alla disciplina che sovrintende la tutela dei diritti delle azioni di risparmio esistenti.

Conseguentemente, come da Lei correttamente sottolineato, l'eventuale variazione della parità contabile non avrebbe alcun effetto con riguardo all'entità dei privilegi spettanti agli attuali azionisti di risparmio, che rimarrebbero invariati.

In relazione alla seconda questione prospettata, si fa riferimento alle censure mosse da un azionista di risparmio in relazione al presunto pregiudizio arrecato alla categoria dalla proposta di aumento di capitale sociale, che prevede l'offerta in opzione agli attuali azionisti di risparmio di sole nuove azioni di risparmio di categoria "B".

In proposito, si osserva che la soluzione individuata, lungi dal costituire una lesione degli interessi degli azionisti di categoria, rappresenta invece la soluzione di maggiore equilibrio e garanzia per tutti gli azionisti. Ciò per il seguente ordine di motivi.

Alla luce dei prezzi correnti delle azioni, l'emissione delle nuove azioni avverrà necessariamente ad un prezzo significativamente inferiore all'attuale valore nominale, pari ad Euro 1.

La misura del possibile sconto in sede di emissione rende impercorribile l'emissione di nuove azioni di risparmio con identici diritti. In presenza di un prezzo di emissione significativamente inferiore al valore nominale (il valore corrente di borsa delle azioni di risparmio è pari a circa Euro 0,59), si finirebbe per garantire un rendimento sproporzionato rispetto al conferimento effettuato dal socio di risparmio, con conseguenze negative sull'aspettativa di distribuire un dividendo alle azioni ordinarie.

A mero titolo semplificativo, qualora si procedesse all'emissione di azioni di risparmio della attuale categoria (con privilegio parametrato al valore nominale), l'azionista di risparmio avrebbe diritto, in sede di liquidazione, ad un privilegio di 1 Euro per azione a fronte di un conferimento che, in ogni caso, sarà significativamente inferiore al medesimo valore, corrispondente all'attuale valore nominale.

Ciò rende evidentemente non percorribile tale soluzione in quanto in questo caso i privilegi attribuiti all'azionista di risparmio risulterebbero ancorati ad un parametro superiore al valore del conferimento effettuato.






Di contro, l'introduzione di una nuova categoria di azioni di risparmio (categoria B), con privilegi identici a quelli delle azioni in circolazione, ma parametrati alla "parità contabile media della categoria" – da intendersi come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle azioni di risparmio della categoria B ed il numero complessivo delle azioni della categoria medesima – appare la soluzione che garantisce il maggior equilibrio fra gli interessi delle singole categorie di azionisti della società.

Quanto al parametro di riferimento per il calcolo del privilegio da attribuire alle azioni di risparmio di categoria B, in sede di prima emissione questo coinciderà con la porzione del prezzo di emissione che sarà imputata a capitale. In proposito, in considerazione dell'attuale andamento di mercato dei titoli azionari ordinari e di risparmio, non appare allo stato probabile l'imputazione a sovrapprezzo di una porzione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di risparmio, fermo restando che le determinazioni definitive circa detta imputazione saranno assunte nell'imminenza dell'avvio dell'offerta, in base alle condizioni di mercato che si presenteranno a quella data, e tenuto conto dei pareri e valutazioni degli *advisor* e delle banche del consorzio.

Nel corso del tempo, peraltro, il parametro potrà variare a seguito di nuove emissioni di azioni di categoria B, in dipendenza dell'importo del prezzo di sottoscrizione che, nel contesto di tali nuovi eventuali emissioni, sarà imputato a capitale sociale.

\* \* \* \* \*

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti in relazione ai temi sollevati, Le porgiamo cordiali saluti.

  
FONDIARIA SAI S.p.A.